



Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Modifica del 19 maggio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 dicembre 1978¹ sull'indicazione dei prezzi è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 e 2bis

² Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate in modo agevolmente leggibile o distintamente udibile secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche.

^{2bis} I criteri essenziali devono essere indicati nel materiale pubblicitario. Possono anche essere indicati tramite il riferimento a una fonte digitale se:

- a. il riferimento nel materiale pubblicitario è agevolmente leggibile o distintamente udibile; e
- b. i criteri essenziali contenuti nella fonte digitale sono immediatamente consultabili, ben visibili e agevolmente leggibili.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

19 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 942.211

